

Chiarimenti ai quesiti

Quesito: Nei documenti di gara è previsto: "Elenco installatori con attestato di certificazione rilasciato da un organismo accreditato comprovante i requisiti di abilità e competenza secondo quanto previsto dalla norma UNI11473-3:2014" deve essere dimostrata obbligatoriamente in sede di gara o è sufficiente solo per l'esecuzione dei lavori?

E' possibile utilizzare l'istituto dell'avvalimento o il subappalto?

Risposta: La documentazione di gara prevede il possesso dei requisiti in capo agli installatori ed è documento da presentare in sede di offerta .

È previsto dal D.LGS 50/2016 di utilizzare l'istituto **dell'avvalimento** ex art 89 del D.Lgs 50/2016

Si ricorda che l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. (A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria).

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Si evidenzia che il PASSOE nel caso di partecipazione in RTI, ATI, Consorzio GEIE, **Avvalimento**, non potrà essere scelto il "ruolo" Operatore Economico Individuale, ma il corrispondente ruolo compilando i dati richiesti per le imprese mandanti, associate, ausiliarie o di cui ci si intende avvalere in maniera tale da consentire i controlli anche sulle suddette imprese

La mancata presentazione del PASSOE o il PASSOE che non consenta la verifica anche per l'azienda di cui ci si intenda avvalere è sanabile tramite il cd soccorso istruttorio solo e a condizione che il documento sia stato costituito in data anteriore alla scadenza presentazione delle offerte, determinandosi in difetto un caso di esclusione dalla procedura. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte

Il **subappalto** è utilizzabile nei limiti del 40% dell'importo contrattuale, dovrà essere indicata nel DGUE la volontà di avvalersi del subappalto indicando il tipo di lavorazione (nel caso specifico ditta con installatori certificati ai sensi della normativa UNI per gli interventi da effettuare sulle porte REI),. Non sussiste obbligo di indicare in sede di presentazione dell'offerta del nominativo della ditta subappaltatrice.

Sarà fatto obbligo alla direzione lavori del controllo giornaliero dei nominativi del personale presente in cantiere al fine di monitorare il limite del 40% dell'importo contrattuale svolto dalla ditta subappaltatrice.

Quesito: è possibile in assenza della qualificazione della categoria OS6 partecipare con la categoria OG1?

Risposta: La categoria OS6 risulta essere prevalente. L'ipotesi del possesso della qualificazione SOA nella categoria OG1 in surrogazione di quello della qualificazione SOA nella categoria specializzata OS6 non è prevista dalla lex specialis di gara. Per cui la risposta è negativa.

Si evidenzia che è possibile utilizzare gli istituti dell'avvalimento o del subappalto per i quali valgono le indicazioni di cui al quesito precedente.

Torino 06 aprile 2021

Il RUP

Dott. Mauro Porta

Firmato in originale